

# LE DISPOSIZIONI D'INTERESSE PER GLI ENTI LOCALI DETTATE DALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2006

di Cristina Montanari

Come di consueto, la legge finanziaria per l'anno appena iniziato investe svariate tematiche d'interesse, diretto ed indiretto, per gli enti locali.

Lo scopo di questo scritto è di evidenziare e di passare in rassegna, accompagnandole da un breve commento, le principali disposizioni della Legge Finanziaria per il 2006, vale a dire la L. 23.12.2005, n. 266, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*" pubblicata sulla G.U. 29.12. 2005, n. 302, Suppl. Ordinario n. 211, in vigore dall'1.1.2006, con particolare riferimento ai profili fiscali, contabili, finanziari e tecnico-gestionali che attengono alla P.A..

In data 23 dicembre 2005, dopo profondi ritocchi e riscritture, i più rilevanti dei quali si sono concretizzati in due maxi emendamenti sui quali è stata posta la fiducia, e nella soppressione di alcune norme non in linea con il dettato costituzionale alla luce dei recenti pronunciamenti della Consulta<sup>1</sup>, il Senato, con 273 voti favorevoli, 174 contrari e 4 astenuti, ha approvato in via definitiva il disegno di legge finanziaria per l'anno 2006.

Si è chiuso così un travagliato iter parlamentare, avviato il 30 settembre scorso in un testo di 68 articoli, e sfociato in una norma di un solo articolo composto di 612 commi<sup>2</sup>, che adotta misure per circa 27,6 miliardi di euro, circa 20 dei quali destinati alla correzione dei conti pubblici.

Tra le principali novità di portata generale, si segnalano:

- bonus di 1.000 euro per tutti i nati o adottati nel 2005, con previsione di un tetto di reddito di 50.000 euro annui;
- detraibilità per le spese sostenute per mandare i figli all'asilo;
- tagli ai contributi sociali a favore del datore di lavoro;
- indennizzo per i risparmiatori vittime delle frodi finanziarie;
- riduzione del 10% degli stipendi dei politici;
- tagli alle spese degli Enti Locali;
- addizionale del 25% alle imposte sul reddito per chi produce o distribuisce materiale pornografico o che induce alla violenza;
- istituzione della Banca del Mezzogiorno;
- blocco dell'addizionale comunale all'Irpef, e confermate le misure della compartecipazione provinciale e comunale al gettito Irpef;
- misure a favore delle adozioni internazionali, per l'alloggio degli studenti, per le politiche antidroga, per le vittime del dovere e per le vittime di Ustica;
- ampliati i controlli della Corte dei conti sui bilanci degli enti locali;
- disposizioni in materia fiscale, finanziaria e amministrativa sui distretti produttivi;

---

<sup>1</sup> Si tratta, in particolare, della sentenza della Corte Costituzionale del 14 novembre 2005, n. 417, per effetto della quale sono stati dichiarati illegittimi i vincoli puntuali sulle voci di spesa degli enti territoriali.

<sup>2</sup> Il motivo di tale scelta è puramente tecnico: in questo modo, infatti, poiché la legge viene votata per singolo articolo, è stata sufficiente un'unica votazione finale.

- favorite le misure per un “turismo di qualità”;
- detassate le erogazioni liberali a favore della ricerca;
- favorite le dismissioni del patrimonio immobiliare dello Stato;
- favoriti i mutui per l’acquisto della prima casa per le giovani coppie;
- riscritto il patto di stabilità interno per gli enti locali;
- istituita la programmazione fiscale (una sorta di concordato preventivo triennale) per i soggetti passivi Irap;
- assicurata una maggior tutela dei crediti erariali;
- soppressione dei contributi sulle Authority;
- nuove regole sull’applicazione dell’imposta di registro per la compravendita di abitazioni tra privati, e per la tassazione delle plusvalenze realizzate;
- svariate novità in materia di apparecchi e congegni per intrattenimento e svago.

In questa sede s’intendono, infatti, evidenziare i molteplici aspetti della manovra che riguardano gli enti locali, allo scopo particolare di supportare gli addetti ai lavori nella redazione del bilancio di previsione annuale 2006 e pluriennale 2006/2008 il cui termine di approvazione, proprio per effetto della Legge, è prorogato al prossimo 31 marzo, ed i quali, inoltre, dovranno affrontare la non facile applicazione delle nuove norme inerenti al patto di stabilità, al settore tributario, del personale, finanziario e contabile.

#### **Commi 9-12 e 23 (Spese della P.A. e degli enti locali)**

Nella relazione di accompagnamento al disegno di legge finanziaria, si legge che gli interventi previsti per il controllo sulla spesa s’ispirano a due criteri chiave: la condivisione e la selettività; il primo sta a significare che la manovra deve avvenire necessariamente attraverso la compartecipazione dei diversi comparti della P.A.; il secondo fa sì che i risparmi previsti all’interno di ciascun comparto della P.A., siano selettivi e concentrati su quelle voci che maggiormente hanno registrato incrementi.

Quanto premesso, nel rispetto dell’autonomia decisionale e gestionale degli Enti locali e, soprattutto, conformandosi al contenuto della recente sentenza costituzionale n. 417/2005, le riduzioni previste in questi commi e riguardanti le spese per consulenza, rappresentanza ed autovetture, non si applicano agli enti locali. Ugualmente, non si applica agli enti territoriali il limite di spesa sull’acquisto di immobili.

#### **Commi 24/25 (Acquisti di immobili da parte degli enti locali)**

Gli enti locali dovranno valutare con maggiore attenzione gli acquisti immobiliari, giacché le nuove acquisizioni comportano la corrispondente riduzione dei contributi erariali: infatti, gli enti territoriali soggetti al patto di stabilità interno, vedranno decurtati i trasferimenti erariali a qualsiasi titolo spettanti, in misura pari alla differenza tra la spesa sostenuta nel 2006 per l’acquisto da terzi di immobili e la spesa media sostenuta nel precedente quinquennio per la stessa finalità. La disposizione, tuttavia, non si applica all’acquisto di immobili da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole o asili.

Per assicurare la corretta applicazione del precetto impartito, è previsto il monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, alla quale a cadenza trimestrale dovranno essere inviati in via telematica i dati sugli immobili acquistati e venduti; la comunicazione è inviata anche all’Agenzia del Territorio, per una verifica di congruità sui prezzi, dalla quale potrebbero scaturire azioni di

responsabilità per danno erariale a carico dei funzionari e degli amministratori che hanno proceduto ad acquisti immobiliari a prezzi valutati non congrui.

#### **Comma 42, 306 (Iva)**

- ⇒ L'energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione, è assoggettata all'aliquota Iva del 10%; l'efficacia della disposizione, tuttavia, è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
- ⇒ E' abrogata la disposizione della Finanziaria 2005, che prevedeva un'IVA ridotta al 4% per le prestazioni a carattere socio-sanitario, educative, di assistenza domiciliare, ecc., rese ad anziani, inabili, tossicodipendenti, ecc., da cooperative o loro consorzi; tali prestazioni sono pertanto da fatturare in esenzione da Iva. Da segnalare che la disposizione abrogata non aveva ancora trovato applicazione, a causa della mancata emanazione dei decreti attuativi.

#### **Comma 51, 390/392 (Semplificazione amministrativa)**

- ⇒ Per semplificare le procedure amministrative, le P.A. possono, senza oneri per il bilancio dello Stato e nell'ambito delle risorse disponibili, stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per il trasferimento su supporto informativo degli invii di corrispondenza in ingresso ed in uscita, avendo cura di selezionare sistemi che garantiscano l'integrità del messaggio.
- ⇒ Allo scopo di snellire ulteriormente alcune procedure riguardanti il trasferimento di autoveicoli, si prevede che l'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sui veicoli, è effettuata anche dai dirigenti del comune di residenza del venditore, ex art. 107 Tuel; un decreto di natura non regolamentare disciplinerà le concrete modalità applicative di tale attività. Sono abrogate ogni disposizioni contrarie.

#### **Commi 54-61, 63/64 (Costi della politica)**

Le norme dettate rispondono all'esigenza di contenere i costi della politica attraverso una rideterminazione delle indennità mensili spettanti a coloro che rivestono incarichi istituzionali ai vari livelli di governo, anche locale; tale rideterminazione si concretizza in una diminuzione delle predette attribuzioni equivalente ad un 10 per cento dell'intero trattamento economico annualmente retribuito e risultante alla data del 30.9.2005; inoltre, i predetti importi s'intendono bloccati, e dunque non aggiornabili, fino a tutto il 31.12.2008.

Allo stesso modo, la citata riduzione (ovvero il blocco) coinvolge i diversi componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, e dei consigli di amministrazione ovvero organi collegiali comunque denominati, presenti nelle P.A.

Contribuiscono ad integrare tale politica di risparmio le riduzioni, sempre equivalenti ad un importo pari al 10% dell'intero ammontare, delle somme corrisposte per specifici incarichi di consulenza.

Entro il 30.11.2006, occorrerà dare conto degli effetti finanziari conseguenti all'applicazione della predetta manovra, inviando un'apposita relazione al Ministero dell'economia.

Le somme derivanti dall'applicazione delle suddette disposizioni affluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e per un periodo di tre anni, al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, c. 44, L. 449/1997.

Quest'ultima disposizione, come quella inerente alle riduzioni sugli incarichi di consulenza, non si applica agli enti locali.

### **Comma 67 (Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)**

E' prevista la compartecipazione pro-quota ai costi di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici da parte dei soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza (quindi anche gli enti locali); l'ammontare è determinato annualmente dalla stessa Authority.

### **Comma 70, 78, 114, 136, 480 (Opere pubbliche e interventi infrastrutturali)**

- ⇒ Attraverso una modifica alla cd. "Legge Merloni", si aumenta sensibilmente l'importo previsto per i lodi arbitrali in materia di opere pubbliche: la somma da corrispondere, a cura degli arbitri, all'atto del deposito del lodo, è infatti pari all'1 per mille, e non più all'1 per diecimila, del valore della relativa controversia.
- ⇒ E' stanziato un budget annuale di 200 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007, per gli interventi infrastrutturali meglio definiti nella norma.
- ⇒ Sono stanziati alla Regione Sicilia 94 milioni di euro quale contributo di solidarietà nazionale per l'anno 2006, oltre a 150 milioni di euro, suddivisi in 15 anni, per il finanziamento del Piano regionale degli investimenti.
- ⇒ Autorizzate ulteriori spese per il completamento delle infrastrutture di accesso al Polo esterno della Fiera di Milano, e per la viabilità ed i collegamenti, in generale, al comune di Milano.
- ⇒ Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, gli enti locali e gli altri enti della P.A. possono presentare specifici progetti aventi lo scopo di promuovere la realizzazione di investimenti e per il rafforzamento delle dotazioni infrastrutturali. I progetti devono garantire il rispetto del patto di stabilità interno, e trovano finanziamento anche con risorse iscritte nel bilancio dell'INAIL.

### **Comma 88 (Condono edilizio)**

E' introdotto un condono edilizio ad hoc per i beni immobili appartenenti a Ferrovie dello Stato Spa ed alle società dalla stessa integralmente controllate.

### **Comma 101 (Mondiali di ciclismo)**

E' autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per 15 anni a decorrere dal 2006, a favore degli enti locali organizzatori dei campionati mondiali di ciclismo 2008.

### **Comma 115 e 126 (Benefici fiscali)**

- ⇒ Confermate le agevolazioni a favore dei soggetti che utilizzano il gasolio e il GPL per uso riscaldamento nelle zone montane, ed il regime agevolato per il gasolio destinato a Trieste ed ai comuni della provincia di Udine.
- ⇒ Nuova proroga al 31.12.2006 dell'esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali, nonché dalle tasse di concessione governativa, per gli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del Belice, colpiti dagli eventi sismici del 1968, fino a 1,5 milioni di euro.

### **Comma 128 (Imposta comunale sulla pubblicità)**

Si fornisce l'interpretazione autentica della disposizione di cui al c. 11-bis dell'art. 90 della L. 289/2002 (Finanziaria 2003): la pubblicità, in qualunque modo realizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche, all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è esente dall'imposta sulla comunale sulla pubblicità.

### **Comma 132 (Aiuti comunitari)**

In attuazione alle disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea, ed in parziale modifica alla legge comunitaria 2004, gli enti locali sono chiamati a contribuire all'individuazione dei soggetti beneficiari degli aiuti comunitari (ex municipalizzate) che, per effetto delle predette norme, vanno restituiti perché indebiti.

### **Comma 133 (Imposta comunale sugli immobili)**

L'esenzione Ici estesa anche agli immobili commerciali, degli enti non commerciali operanti nel settore sociale, come previsto dalla L. 248/2005, di conversione del D.L. 203/2005, non dà luogo a restituzione d'imposta per i versamenti eventualmente già eseguiti.

### **Comma 134 (Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)**

Rinviato di un altro anno l'obbligo di applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (la cosiddetta tariffa Ronchi, di cui al D.lgs. 5.2.1997, n. 22); è così esteso a tutto il 2006 il termine entro il quale i Comuni che nel 1999 hanno conseguito un grado di copertura dei costi del servizio di nettezza urbana superiore all'85%, ovvero tra il 55 e l'85%, hanno l'obbligo di passare dalla Tarsu alla Tia, così raggiungendo la copertura totale della spesa.

### **Commi 138/150 (Patto di stabilità interno)**

Le disposizioni che seguono sono rivolte a rendere coerenti i flussi di spesa delle autonomie territoriali con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006/2008, in relazione agli obblighi assunti dalla Repubblica in sede comunitaria.

- ⇒ Confermato il patto di stabilità per i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nonché le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, ridefinendo in maniera sostanziale il meccanismo di calcolo; tuttavia, per il solo 2006, il limite riferito ai comuni è di 5.000 abitanti.
- ⇒ Il fattore di contenimento su cui intervenire è la spesa individuata non più quale complesso tra spese correnti e spese in conto capitale, come previsto dalla Legge Finanziaria 2005, bensì i due aggregati di spesa distinti: spesa corrente e spesa in conto capitale; poiché poi, evidentemente, per il singolo ente occorrono disposizioni basate non su previsioni ma su dati certi, quali quelli già realizzati nell'esercizio 2004, gli obiettivi programmatici per il 2006, come di seguito meglio individuati, vengono rapportati ai risultati 2004.
- ⇒ Per definire il calcolo del taglio delle spese correnti per il 2006, nel confermare il “principio di virtuosità”, si suddividono gli enti locali in:
  - a) “virtuosi” (quelli che hanno registrato nel triennio 2002-2004 una spesa corrente media pro-capite inferiore a quella stessa della classe demografica di appartenenza), che dovranno ridurre le loro spese correnti del 6,5%;
  - b) “non virtuosi” (quelli che hanno registrato nel triennio 2002-2004 una spesa corrente media pro-capite superiore a quella media pro-capite della classe demografica di appartenenza), che dovranno ridurre le loro spese correnti dell'8%.

La norma continua con l'individuazione delle classi demografiche e della spesa media pro-capite per le Province e per i Comuni.

Per gli anni successivi, i limiti di spesa corrente sono i seguenti: per l'anno 2007 si applica una riduzione del 0,3% rispetto al 2006, e per l'anno 2008 si applica un aumento dell'1,9% rispetto al 2007.
- ⇒ Il comma 141 disciplina il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 143, che non potrà essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004, aumentato dell'8,1% per cento<sup>3</sup> e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4%.
- ⇒ Il comma 142 stabilisce che il complesso delle spese correnti deve essere calcolato, per cassa (pagamenti in conto competenza ed in conto residui) e competenza, al netto di:
  - a) spese di personale (cui si applica specifica disciplina);
  - b) spese di carattere sociale (sanità, assistenza all'infanzia, handicap e servizi sociali, ecc.; si ritiene, in ogni caso, si debbano intendere quelle contabilizzate alla Funzione 08 per le province, alla Funzione 10 per i comuni ed alla Funzione 05 per le comunità montane, quali risultano dalla classificazione di cui al DPR 31.1.1996, n. 194);
  - c) spese per trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ed individuate dall'Istat (si veda, in proposito, il Comunicato Istat 29 luglio 2005, in G.U. 29.7.2005, n.175);
  - d) spese per interessi passivi,
  - e) spese per calamità naturali con stato di emergenza dichiarato e, per i comuni, per il completamento dell'attuazione delle OPCM ;
  - f) spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio;
  - g) spese per funzioni trasferite a decorrere dall'1.1.2005, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti regionali.
- ⇒ I commi 143 e seguenti stabiliscono che il complesso delle spese in conto capitale dev'essere calcolato, per cassa (pagamenti in conto competenza ed in conto residui) e competenza, al netto di:

---

<sup>3</sup> Era il 10% nella manovra originaria.

- a) spese per trasferimenti in conto capitale ad altre amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ed individuate dall'Istat (si veda, in proposito, il Comunicato Istat 29 luglio 2005, in G.U. 29.7.2005, n.175);
- b) spese derivanti da concessioni di crediti;
- c) spese per calamità naturali con stato di emergenza dichiarato e, per i comuni, per il completamento dell'attuazione delle OPCM ;
- d) spese derivanti da funzioni trasferite o delegate dalle regioni a decorrere dall'1.1.2005, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti regionali;
- e) per il solo 2006, anche al netto delle spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dalla UE, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.

Si possono eccedere i limiti previsti per le spese in conto capitale nei limiti:

- a) delle corrispondenti riduzioni di spesa corrente aggiuntive rispetto a quelle stabilite<sup>4</sup>;
- b) dei proventi derivanti da soggetti diversi dalle Amministrazioni pubbliche per le erogazioni a titolo gratuito e liberalità;
- c) per i comuni, dei proventi derivanti dalla quota di partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale di cui al collegato alla legge finanziaria (D.L. 30.9.2005, n. 203);

⇒ Il comma 149 disciplina il patto di stabilità interno per gli enti di nuova istituzione: nell'anno 2006, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole di patto di stabilità interno dall'anno in cui è disponibile la base annua di calcolo su cui applicare dette regole.

⇒ Circa le regole per il monitoraggio del patto, ivi compresi i controlli da parte del Collegio dei revisori, le relative sanzioni nel caso di mancato rispetto degli obiettivi (limitazioni all'indebitamento, alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo, tagli sulle spese per acquisti di beni e servizi) disciplinate al comma 150, continuano ad applicarsi le disposizioni recate dalla Legge Finanziaria 2005 (art. 1, commi 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37); per di più, il monitoraggio coinvolge le province ed i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, e non più solo a 30.000.

### **Comma 152 (Compartecipazione provinciale e comunale al gettito IRPEF)**

Prorogate anche per il 2006 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito IRPEF, che in molti comuni ha sostituito l'ex contributo ordinario; in particolare il legislatore:

- a) definisce al 6,5% l'aliquota per la compartecipazione dei comuni;
- b) ribadisce l'istituzione della compartecipazione per le province, nella misura dell'1% del riscosso in conto competenza, ed affluito al bilancio dello stato per l'esercizio 2002.

Ai comuni e alle province, pertanto, viene attribuito lo stesso ammontare di compartecipazione riconosciuto per l'anno 2005, che è risultato attestarsi nel complesso a circa 6.600 milioni di euro, di cui 430 milioni di euro alle province.

Vale la pena ricordare che la compartecipazione non costituisce un'entrata aggiuntiva per i bilanci comunali e provinciali: l'attribuzione agli enti territoriali delle somme spettanti a tale titolo determina, infatti, una riduzione dei trasferimenti erariali di ciascun ente in misura corrispondente al gettito derivante dalla compartecipazione stessa; la normativa vigente prevede, in proposito, che nel caso in cui il livello dei trasferimenti spettanti ai singoli enti risulti insufficiente a consentire il recupero integrale della compartecipazione, la stessa sia corrisposta al singolo ente nei limiti dei trasferimenti spettanti per l'anno corrispondente (c. 4, art. 67, L. 388/2000).

---

<sup>4</sup> Sono cioè consentiti "sforamenti", ma a discapito delle spese correnti.

Per quanto riguarda le modalità di ripartizione, si ricorda che il gettito della compartecipazione è suddiviso tra i comuni e tra le province in proporzione all'ammontare dell'imposta netta dovuta dai contribuenti, distribuito territorialmente in funzione del domicilio fiscale risultante presso l'anagrafe tributaria; l'imposta dovuta dai contribuenti per ciascun ente è determinata dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base dei dati disponibili.

L'importo della compartecipazione è erogato dal Ministero dell'interno in quattro rate di uguale ammontare nel corso dell'esercizio finanziario: le prime due rate sono versate sulla base dei dati previsionali trasmessi dal Ministero dell'economia al Ministero dell'interno, la terza e la quarta sono calcolate invece in base alle risultanze del consuntivo dell'esercizio precedente; su tali rate sono operate i conguagli relativi a tutte le somme già erogate a titolo di compartecipazione.

### **Commi 153/154 e 494 (Trasferimenti erariali)**

- ⇒ Si ribadisce quanto già stabilito dalla Finanziaria 2005 in ordine al sistema di attribuzione a province e comuni dei contributi erariali, nonché ai relativi importi.
- ⇒ Con decorrenza 1.1.2006, sono sospesi i trasferimenti erariali per le funzioni amministrative trasferite in attuazione della L. 59/1997, con riferimento a quegli enti che già fruiscono dell'integrale finanziamento a carico del bilancio dello Stato per le medesime funzioni; per converso, con le risorse derivanti da tale disposizione, i trasferimenti erariali in favore dei comuni confinanti con le province di Trento e Bolzano, sono incrementati di 10 milioni di euro.

### **Commi 155/156 (Bilancio di previsione degli enti locali)**

Prorogato al 31 marzo 2006 [1] il termine, fissato ex lege al 31.12.2005, per la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione 2006, e dei documenti che ne costituiscono allegato; in particolare:

1. l'approvazione della deliberazione che fissa le tariffe, le aliquote d'imposta ed i prezzi pubblici (competenza dell'organo esecutivo);
2. la determinazione del tasso di copertura dei servizi a domanda individuale (competenza dell'organo esecutivo);
3. la verifica sulla qualità e quantità di aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziarie, da cedere in proprietà o in diritto di superficie, nonché la determinazione del prezzo di cessione per ogni tipo di area/fabbricato (competenza dell'organo consiliare);
4. l'approvazione del programma triennale dei lavori pubblici (competenza dell'organo consiliare).

Entro lo stesso termine, inoltre, occorre deliberare l'eventuale adozione/modifica dei regolamenti sulle entrate-competenza dell'organo consiliare.

Sono inoltre mantenute le disposizioni inerenti alle ipotesi di scioglimento dei consigli, confermando l'applicazione anche per l'anno 2006 delle norme previste all'articolo 141 del Tuel di cui al D.lgs. n. 267/2000, nel caso in cui sia trascorso inutilmente il termine entro il quale il bilancio di previsione degli enti locali deve essere predisposto (ovvero la delibera inerente alla salvaguardia degli equilibri di bilancio); a tal fine si stabilisce che il prefetto, constatata l'inadempienza della giunta, nomini un commissario, affinché produca il bilancio da sottoporre al consiglio, che dispone di 20 giorni di tempo per la sua approvazione.

[1] Nel testo di legge non definitivo, il termine era previsto al 30 aprile 2006.

### **Commi 157/160 (Acquisti di beni e servizi)**

Ai fini del concorso delle Autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari, al rispetto del patto di stabilità interno ed alla realizzazione degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, si dispone che le aggregazioni di enti locali espletano le funzioni di centrali di committenza in favore delle amministrazioni ed enti aventi sede nello stesso ambito territoriale, facendo valutazioni in ordine all'utilizzabilità delle convenzioni stipulate o degli acquisti effettuati ai fini del rispetto dei parametri di qualità prezzo, ferma restando la facoltà di aderire alle convenzioni ovvero di procedere a acquisti in via autonoma nel rispetto dei parametri stabiliti dall'art. 26 della L. 488/1999, c. 159. Ci si potrà avvalere, per queste valutazioni, della Consip, anche nelle sue articolazioni territoriali; la società, creata nel 2000 per centralizzare l'acquisto di beni e servizi da parte delle P.A., avrà dunque un ruolo ancora più rilevante, in quanto indicherà i rapporti qualità-prezzo a cui le amministrazioni dovranno adeguarsi.

Il legislatore intende imprimere un forte impulso alla razionalizzazione delle spese per acquisti di beni e servizi, rilanciando le procedure comuni d'acquisto, da espletarsi a mezzo di aggregazioni tra enti.

### **Comma 161 (Siope)**

Si prescrive una codificazione uniforme per gli incassi ed i pagamenti degli enti locali e, in ogni caso, di tutte le P.A. inserite nel conto economico consolidato, chiarendo così che l'obbligo di partecipare al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE), istituito in attuazione dell'art. 28 della L. 289/2002, riguarda tutti gli enti che rientrano in tale conto, come individuati nell'elenco dell'Istat pubblicato annualmente sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, c. 5, della L. 311/2004.

La disposizione consente di acquisire le necessarie informazioni per assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da tutti i soggetti che ne determinano gli andamenti, individuati sulla base dei criteri di contabilità nazionale adottati in sede comunitaria.

Giova precisare, comunque, che non vi è una coincidenza tra i soggetti tenuti al SIOPE per le suddette finalità statistiche, e quelli tenuti all'osservanza dei vincoli di finanza pubblica stabiliti con la Finanziaria 2006.

### **Comma 162 (Fondo nazionale per la montagna)**

Per il 2006, il Fondo nazionale per la montagna, istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici, e destinato agli enti locali, è finanziato con 20 milioni di euro.

### **Comma 163 (BOC)**

Viene modificato il regime tributario dei proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali (retrocessione).

La disposizione sulla retrocessione agli enti territoriali dell'imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari dagli stessi emessi, di cui al c. 2, art. 1, D.lgs. 239/1996, prevedono che tale imposta affluisca all'entrata del bilancio dello Stato per essere retrocessa agli enti emittenti in misura pari al 50% del gettito che si renderebbe applicabile sull'intero ammontare degli interessi attivi del prestito.

L'applicazione di tale disciplina si è rivelata, però, causa di pregiudizi finanziari per il bilancio dello Stato a motivo della circostanza che i prestiti obbligazionari in questione sono prevalentemente collocati presso soggetti diversi da quelli indicati dall'art. del sopraccitato decreto e, cioè, presso i cosiddetti lordisti, che sono tenuti ad includere i proventi dei prestiti obbligazionari (interessi attivi) nella dichiarazione dei redditi.

In ultima analisi, la restituzione agli enti emittenti dell'imposta sostitutiva costituisce un costo netto per lo Stato, e non l'attribuzione parziale agli enti locali del gettito incamerato.

Pertanto, al fine di ovviare all'inconveniente di cui sopra, la disposizione in esame si prefigge di modificare la disciplina dell'imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali, prevedendo il versamento diretto a questi ultimi dell'imposta effettivamente acquisita sui prestiti.

#### **Comma 164 (Contabilità degli enti locali)**

Dopo una serie di slittamenti dei termini previsti per l'applicazione della disciplina del conto economico da allegare al rendiconto di gestione degli enti locali, di cui all'art. 229 del D.lgs. 267/2000, si dispone definitivamente che la stessa non si applica ai comuni con meno di 3.000 abitanti.

#### **Comma 165 (Addizionale comunale all'Irpef)**

Confermato anche per il 2006 il blocco, già disposto, di ogni variazione in aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef.

#### **Commi 166/175 (Corte dei conti)**

- ⇒ Per la tutela dell'unità economica della Repubblica ed il coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, secondo criteri e linee guida definiti dallo stesso magistrato contabile e che, comunque, dia conto del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119 Cost., e di ogni altra grave irregolarità contabile e finanziaria. Qualora la Corte dei conti, anche sulla base delle predette relazioni, accerti comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria, adotta specifica pronuncia, e vigila sull'adozione da parte dell'ente delle necessarie misure correttive. Tali norme si applicano anche agli enti del Servizio sanitario nazionale.
- ⇒ Gli atti di spesa delle sole amministrazioni centrali dello Stato, relativi a studi ed incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di rappresentanza, devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti, qualora d'importo superiore a 5.000 euro, per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.

- ⇒ Al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali, si riconosce al magistrato contabile la disponibilità di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile (privilegi, pegno, ipoteca, esecuzione forzata), ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile (azione surrogatoria, azione revocatoria, sequestro conservativo).
- ⇒ Per l'espletamento di tali nuovi compiti, il magistrato può farsi supportare da esperti di comprovata capacità e professionalità, ma anche di personale degli enti locali appositamente comandato, oltre che procedere al reclutamento di personale mediante specifico concorso; a tali fini, il fondo per il suo funzionamento è incrementato di 10 milioni di euro.
- ⇒ E' di tutta evidenza come il ruolo della Corte esca rinforzato da queste disposizioni; il magistrato contabile, ancora più di prima, giocherà una parte fondamentale sul piano del controllo, anche preventivo, della spesa pubblica.

**Commi 178, 179, 186, 194, 198/202, 204/208, 210/224, 230/ 233, 243 e 430 (Spese per il personale degli enti locali-trattamento economico e giuridico)**

Le disposizioni in argomento concernono il concorso degli enti locali al contenimento degli oneri di personale: per realizzare gli obiettivi di finanza pubblica è necessario conseguire economie di spesa per il personale da parte di tutti gli enti appartenenti alla P.A., al fine di limitare la dinamica di crescita derivante da fattori diversi dal turn-over del personale a tempo indeterminato e dai rinnovi contrattuali, per i quali sono previsti specifici interventi.

Viene quindi individuato un obiettivo finanziario di riduzione della spesa di personale che ciascun ente potrà conseguire, individuando autonomamente<sup>5</sup> le misure più idonee da adottare per il conseguimento dell'obiettivo prescritto, avendo come parametro di riferimento quelle stabilite per il personale della altre P.A., con particolare riguardo alle disposizioni riguardanti il contenimento della spesa per la contrattazione integrativa, ai limiti all'utilizzo del personale flessibile, nonché agli altri interventi in materia di personale.

Quanto premesso, queste le misure, in sintesi:

- ⇒ Sono stanziati 220 milioni di euro, pari allo 0,7% rispetto ai tassi d'inflazione programmata, a decorrere dal 2006 per i maggiori oneri di personale (amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato) del biennio contrattuale 2004-2005 derivanti dall'accordo Governo-OOSS del 27.5.2005. Il riparto, tuttavia, avverrà tra le amministrazioni dei comparti interessati, solo dopo la sottoscrizione dei rispettivi contratti collettivi, secondo modalità e criteri che verranno individuati da un successivo decreto interministeriale. La norma, che pone a carico del bilancio dello Stato i costi in questione, sana una controversia in essere con le autonomie locali, che accusavano il Governo di voler imporre loro il prezzo di decisioni assunte altrove.
- ⇒ Gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali 2006-2007 per le amministrazioni pubbliche non statali ed i miglioramenti economici di professori e ricercatori universitari, sono a carico dei rispettivi bilanci: si conferma, così, che nessun contributo sarà erogato per coprire le maggiori spese degli

---

<sup>5</sup> Il legislatore deve aver tenuto presenti i vincoli di autonomia costituzionalmente garantiti, e le indicazioni della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n. 390/2004. Non mancano già di rilevarsi, tuttavia, da parte di autorevoli commentatori e degli enti locali, problemi di legittimità costituzionale sulle misure di contenimento della spesa per il personale imposte a questi ultimi per il 2006, obiettando che le disposizioni dettate sono solo in apparenza di principio, ma costituiscono in realtà norme di dettaglio, ed impongono alle amministrazioni locali vincoli estremamente stringenti.

enti locali inerenti ai rinnovi contrattuali del personale per il biennio in questione che, pertanto, rimarranno a completo carico del bilancio dell'ente.

- ⇒ Con decorrenza 1.1.2006, le P.A., ai fini del finanziamento della contrattazione integrativa, tengono conto dei processi di rideterminazione delle dotazioni organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato; il principio che si pone, quindi, è quello di finanziare la contrattazione decentrata attraverso i risparmi derivanti dalle misure di contenimento delle spese di personale.
- ⇒ E' prevista la riduzione dell'1% per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese di personale, al lordo di oneri previdenziali/assistenziali e dell'Irap, rispetto al corrispondente ammontare dell'anno 2004, ivi incluse le spese sostenute per assunzioni a tempo determinato, stipula di convenzioni, collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (interinali). Per alleggerire la riduzione prevista, tali spese, comunque, vanno considerate al netto:
  - a) per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ai rinnovi contrattuali relativi ad anni precedenti;
  - b) per gli anni 2006, 2007 e 2008, delle spese per arretrati relativi a rinnovi contrattuali successivi al 2004.

Tali obiettivi, inoltre, possono essere conseguiti anche attraverso interventi diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali, ovvero riducendo ulteriormente, oltre il 10% già imposto, i "costi della politica"; la disposizione intende ampliare il ventaglio dei possibili interventi riduttivi della spesa a disposizione del singolo ente, ed in particolare, si offre agli enti la possibilità d'intervenire anche attraverso mirate rideterminazioni delle indennità e dei gettoni di presenza attribuiti agli organi istituzionali, e di computare i risparmi ottenuti come concorrenti all'obiettivo complessivo di risparmio fissato dal legislatore per le spese di personale.

- ⇒ Al finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005, concorrono le economie di spesa di personale riferibili all'anno 2005, come individuate dall'art. 1, c. 91, L. 311/2004 (Finanziaria 2005).
- ⇒ Per uniformare i criteri di costituzione dei fondi per la contrattazione decentrata, viene chiarito che le eventuali risorse aggiuntive destinate occorrono al fine di coprire tutti gli oneri accessori, compresi anche quelli a carico degli enti, seppur di pertinenza di altri capitoli di spesa. Inoltre, gli importi riguardanti le spese per le progressioni, all'interno di ogni area professionale o categoria, continuano a essere a carico dei pertinenti fondi e sono portati, in ragione d'anno, in detrazione dai medesimi fondi al fine di assegnarli ai capitoli stipendiali, fino alla data del passaggio di area o di categoria dei dipendenti che ne hanno usufruito, oppure di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta. A partire da tale data, i suddetti importi sono rassegnati ai fondi stessi.
- ⇒ Gli enti dovranno tenere conto dei processi di rideterminazione delle dotazioni organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato.
- ⇒ La verifica del rispetto delle misure di contenimento previste, verrà effettuata attraverso il sistema di monitoraggio già previsto per il patto di stabilità interno:
  - a) per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, mediante trasmissione trimestrale dei dati al Ministero dell'economia e delle finanze;
  - b) per gli altri enti destinatari della norma, attraverso apposita certificazione, sottoscritta dall'organo di revisione contabile, da inviare allo stesso Ministero, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento.
- ⇒ Le economie derivanti dall'attuazione delle misure limitative sul personale, restano acquisite ai bilanci degli enti per il miglioramento dei relativi saldi, al fine del rispetto del patto di stabilità.

- ⇒ Attraverso norme di interpretazione autentica, quindi con effetto retroattivo, si dispone che la quota percentuale prevista quale compenso incentivante alla progettazione interna ex L. 109/1994 (Legge Merloni) erogato al personale<sup>6</sup>, è da considerarsi al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione; analoghe considerazioni valgono per i compensi professionali dovuti al personale dell'avvocatura interna istituita presso alcune P.A., per le cause vinte. Tali chiarimenti normativi si rendono necessari allo scopo di uniformare i comportamenti applicativi delle amministrazioni, con positivi effetti in termini di riduzione della spesa.
- ⇒ Per l'equo indennizzo spettante per la perdita dell'integrità fisica dipendente da causa di servizio, si considera l'importo del tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda; la disposizione non si applica ai dipendenti che abbiano presentato domanda prima dell'1.1.2006. Il legislatore intende così razionalizzare la spesa per indennità una tantum connessa agli infortuni dipendenti da causa di servizio, nel senso di chiarire che ai fini della sua determinazione si considera il solo stipendio e non anche le voci retributive aventi carattere fisso e continuative. Attraverso una modifica al Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (DPR 3/1957, art. 68), poi, non sono più a carico dell'Amministrazione le spese di cura per le infermità riconosciute al dipendente da causa di servizio, limitandosi questa ad erogare l'equo indennizzo. Ciò al fine di pervenire ad un'omogenea disciplina della materia del rimborso delle spese di cura per i pubblici dipendenti, e così abrogando le vigenti disposizioni, anche contrattuali, che pongono a carico dell'ente gli oneri per le spese di cura eventualmente sopportate dal personale in occasione di infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio; trattasi, in particolare, di disposizioni risalenti agli anni '50 e '60, da ritenere superate in seguito alla riforma del Servizio Sanitario Nazionale. La norma, peraltro, intende superare le attuali incertezze applicative, che presso talune amministrazioni hanno dato luogo a contenzioso.
- ⇒ Anche per il triennio 2006/2008 vige il blocco all'aggiornamento di indennità, compensi, rimborsi, gratifiche, ed altri emolumenti soggetti a rivalutazione automatica sulla base delle variazioni del costo della vita; in carenza di tale proroga, gli importi degli anzidetti emolumenti verrebbero a subire un incremento tendenziale significativo, pari alla sommatoria dei tassi d'inflazione relativi ai periodi di vigenza del blocco.
- ⇒ Tutte le P.A. devono adottare, anche in deroga a specifiche disposizioni legislative o contrattuali, determinazioni conseguenti alle norme previste per i dipendenti statali di cui al comma 214, ovvero la soppressione dell'indennità di missione e trasferta, ovvero la diaria giornaliera corrisposta ai dipendenti pubblici che per motivi di servizio, si rechino fuori dall'ordinaria sede. Ciò, in quanto l'avvenuto consolidamento delle procedure di rimborso delle spese effettivamente sostenute per viaggio, pasto e soggiorno nella normativa sul trattamento di missione, hanno reso del tutto marginale ed anacronistico, ai fini del ristoro del dipendente in missione, la corresponsione dell'indennità in parola, le cui misure, proprio in relazione a quanto specificato, sono rimaste ferme al 1985.
- ⇒ Ai fini del contenimento della spesa pubblica, il personale della PA ha diritto al rimborso delle spese di viaggio in aereo nel limite delle spese per la classe economica.
- ⇒ Il personale ATA è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale d'importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31.12.1999 costituito da stipendio, retribuzione individuale di anzianità ed eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell'inquadramento; l'eventuale

---

<sup>6</sup> Pari al 2% dell'importo a base d'asta dell'opera, ex art. 3, c. 29, L. 350/2003.

differenza tra l'importo della posizione stipendiale d'inquadramento ed il trattamento annuo in godimento al 31.12.1999, è considerato come assegno ad personam.

- ⇒ Fatte salve le eventuali disposizioni contrarie contenute in sentenze passate in giudicato, al personale della P.A. non si applica la normativa che prevede la retribuzione compensativa delle festività che ricadono in domenica.
- ⇒ S'introduce l'obbligo, per i vincitori di concorsi pubblici, di permanenza per non meno di cinque anni nella sede di prima destinazione; la norma non è derogabile dai contratti collettivi. La regola, di carattere generale per tutti i neo-assunti presso P.A., è volta a garantire una più razionale distribuzione del personale pubblico, nel tentativo di ovviare agli attuali forti squilibri territoriali; ugualmente, non sarà più possibile "dribblare" i limiti alle assunzioni utilizzando quello straordinario strumento di reclutamento del personale che è la mobilità volontaria, spesso di dipendenti da Enti limitrofi, e soprattutto da quelli non soggetti al patto di stabilità.
- ⇒ S'introduce una sorta di patteggiamento per i giudizi pendenti innanzi alla sezione d'appello della Corte dei conti, con possibilità di una loro definizione previo pagamento di una somma compresa tra il 10 ed il 20% del danno già quantificato in primo grado.
- ⇒ Sono prorogati al 31 dicembre 2006 i contratti di formazione e lavoro in corso di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato; tale possibilità resta comunque ammessa nel rispetto delle limitazioni previste dalla normativa vigente in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato. La norma è diretta a mantenere in servizio fino a tutto il 2006 il personale che, avendo partecipato ai corsi di formazione e lavoro e superate le previste prove selettive, non può essere inquadrato in ruolo per effetto del blocco delle assunzioni, con la conseguenza che, alla scadenza del termine del Cfl, diverrebbe impossibile procedere alla trasformazione del contratto in assenza della deroga contenuta nella norma, al principio generale di divieto di proroga.
- ⇒ In materia di LSU, si abbassa il limite degli abitanti per l'individuazione dei comuni interessati alle agevolazioni occupazionali (da 300.000 a 230.000), si stabilisce che il contributo già previsto è da definirsi "una tantum", ed è a valere per tutti i rapporti di lavoro, non sono per quelli a tempo indeterminato; il legislatore, poi, individua ulteriori risorse e benefici a favore dei lavoratori socialmente utili.

### **Comma 276 (Tessera sanitaria)**

Slitta il termine, così fissato al 31.3.2006, entro il quale si procederà, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, alla generazione ed alla consegna della tessera sanitaria a tutti i soggetti destinatari, ai sensi dell'art. 50 del D.L. 269/2003. La norma contiene, inoltre, disposizioni organizzative ed attuative, anche in riferimento alla rilevazione ottica dei dati sulle ricette mediche, per rendere più incisiva l'attività di monitoraggio della spesa sanitaria.

### **Comma 294 (Esecuzione forzata)**

Non sono soggetti ad esproprio i fondi destinati, mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, a servizi e finalità di sanità pubblica nonché al pagamento di emolumenti di qualsiasi tipo comunque dovuti al personale amministrato o di spese per servizi e forniture prestati agli uffici medesimi.

### **Comma 329 (Sanzioni amministrative)**

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 28 febbraio 2006, verranno aumentati gli importi fissi delle sanzioni pecuniarie di natura amministrativa e penale, alcune ormai datate, allo scopo di assicurarsi, anche in futuro, maggiori entrate.

### **Commi 137, 331/339, 343/345, 348/349, 554/556 (Agevolazioni e sostegni alle famiglie ed altre disposizioni fiscali)**

- ⇒ Dal 1° gennaio 2006 il vecchio limite d'esclusione dalle imposte sui redditi e relative addizionali di euro 10,33, sale a 12 euro; per valori inferiori, in sede di dichiarazione dei redditi, ovvero di compilazione del Mod. 730, non è più necessario effettuare alcun versamento di imposta ma, ugualmente, non è più possibile ottenere il rimborso delle imposte versate, se non mediante compensazione. Tenuto poi conto che nelle dichiarazioni dei redditi gli importi sono arrotondati all'unità di euro, i versamenti si dovranno eseguire a partire dai 13 euro. La norma non modifica gli altri minimi previsti per altre imposte (Irap, Iva), anche locali (Ici).
- ⇒ Si introduce il "bonus bebè", ovvero un contributo per tutti i figli nati od adottati nel 2005, ovvero per il secondo figlio nato (adottato) nel 2006; unico limite previsto è di tipo reddituale: la soglia massima del nucleo familiare che dà diritto al beneficio, è di 50.000 euro. Gli assegni potranno essere ritirati presso gli uffici postali appositamente individuati.
- ⇒ Per il solo 2005, sono detraibili ai fini Irpef le spese sostenute per il pagamento delle rette degli asili nido fino a 632 euro pro-capite; i comuni che gestiscono direttamente queste strutture, quindi, dovranno predisporre le relative certificazioni a favore delle famiglie richiedenti.
- ⇒ Per il solo 2006, a scopo sperimentale, in sede di dichiarazione dei redditi il contribuente può scegliere di devolvere il 5 per mille dell'imposta versata ad associazioni di volontariato, a sostegno della ricerca, o al comune di residenza per lo svolgimento di attività sociali; resta in ogni caso fermo il meccanismo dell'8 per mille di cui alla L. 222/1985.
- ⇒ Istituito un Fondo con 10 milioni di euro per agevolare l'accesso al credito (mutuo) per l'acquisto della prima casa; la disposizione è particolarmente rivolta alle giovani coppie, formate da titolari di reddito di lavoro "precario" (a tempo determinato, interinale, co.co.co), che quindi avrebbero difficoltà ad accedere ai mutui secondo le prassi seguite dagli istituti bancari.
- ⇒ E' prevista la costituzione di un fondo destinato ad indennizzare i risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie, tra cui i "bond Argentina". La norma, pur rinviando ad un apposito regolamento attuativo, individua le sue fonti di alimentazione (depositi dormienti bancari ed assicurativi), le destinazioni specifiche, la competenza alla gestione.
- ⇒ Rifinanziato per il triennio 2006/2008 il Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, che ha lo scopo di rimborsare i genitori delle spese sostenute per l'adozione di minori stranieri; la norma dispone inoltre intorno all'entità, ai criteri, ed alle modalità di rimborso.
- ⇒ Si istituisce, in via sperimentale, un Fondo per le spese sostenute dalle famiglie per le esigenze abitative degli studenti universitari la cui dotazione, per l'anno 2006, è fissata in 25 milioni di euro. Tali risorse sono successivamente ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che ne fissa i criteri e le modalità.
- ⇒ Introdotte nuove misure antidroga, per prevenire fenomeni di disagio giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti; a tal fine, si istituisce l'«Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze» ed il «Fondo nazionale per le comunità giovanili».

### **Commi 346/347 (Cessione dei crediti e accesso al credito)**

In modifica al T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle P.A. (DPR 180/1950), si stabilisce che le cessioni dei crediti inerenti a tali emolumenti, non hanno effetto che dalla comunicazione dell'intervenuta cessione al debitore ceduto, che deve recare data certa; è fatto salvo, comunque, l'importo corrispondente al trattamento minimo delle pensioni.

La norma stabilisce inoltre la possibilità, per dipendenti pubblici e pensionati, di accedere a prestazioni creditizie agevolate.

### **Comma 350 (Sicurezza)**

È istituito un Fondo destinato alla realizzazione di progetti regionali per l'innovazione tecnologica nel settore della sicurezza, con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2006; tale Fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sulla base dei progetti presentati dalle regioni entro il termine perentorio del 31 gennaio 2006.

### **Commi 353/355 (Erogazioni liberali a favore della ricerca)**

Per sostenere la ricerca, si dispone che ogni contributo od erogazione liberale da parte di società o di altri soggetti passivi dell'Ires, sono totalmente deducibili dal reddito. Sono inoltre esclusi da ogni imposta, eccetto l'Iva (sulla quale esiste un vincolo comunitario), gli atti di trasferimento a titolo gratuito effettuati a tale fine, ed i diritti e gli onorari notarili ad essi relativi sono ridotti del 90%.

### **Commi 366/372 (Distretti produttivi)**

Il legislatore introduce una nuova normativa, a sostegno delle formazione e del funzionamento di distretti produttivi/industriali; si prevede, in particolare, che questi possano concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti, per la durata di almeno un triennio, il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare annualmente dalle imprese appartenenti ai distretti.

L'intervento mira a favorire la creazione di filiere industriali per lo sviluppo di aree territoriali e settori economici; tale obiettivo di sviluppo è perseguito attraverso misure fiscali, amministrative e finanziarie.

### **Commi 376/378 (Banca del Mezzogiorno)**

A sostegno dello sviluppo delle regioni del sud d'Italia, lo Stato fonda la Banca del Mezzogiorno, in forma di spa; a tal fine, si definiscono i criteri per la sua istituzione e funzionamento, e si autorizza la spesa (5 milioni di euro) per finanziarne in quota il capitale sociale.

Le disposizioni mira alla costituzione di una banca radicata nel territorio meridionale ed espressione della classe imprenditoriale locale, in grado di applicare una politica selettiva del credito, volta ad incoraggiare le imprese meritevoli e facendo così da volano per l'avvio di un circolo virtuoso che rilanci lo sviluppo del territorio stesso.

E' così prevista la nascita della Banca del Mezzogiorno, per iniziativa pubblica, finalizzata allo sviluppo del territorio ed al contempo conforme all'assetto normativo ed istituzionale attuale, destinata dall'origine ad accogliere nella compagine azionaria il ceto imprenditoriale locale ed ad interpretarne le istanze, e nella quale lo Stato, le regioni e gli enti locali, camere di commercio ed altri enti hanno la funzione di soci fondatori.

#### **Commi 379/380 (Debito pubblico)**

Il legislatore fornisce una nuova definizione del debito pubblico, e degli elementi per la sua composizione.

#### **Comma 385/386 (Fondo antiusura)**

Parte dei proventi delle sanzioni comminate agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari per la violazione della legge anti-riciclaggio, sono destinati al Fondo antiusura; il legislatore fissa anche nuove regole per la gestione dei contributi assegnati.

#### **Comma 388 (Disposizioni sull'indebitamento degli enti locali)**

Integrando la Finanziaria 2005, ed allo scopo di razionalizzare taluni aspetti inerenti al ricorso alle fonti di finanziamento esterno per la copertura delle spese d'investimento, si prevede che gli enti locali, nell'atto di conversione di mutui con oneri di ammortamento anche parzialmente a carico dello Stato in titoli obbligazionari di nuova emissione, o alla loro rinegoziazione, verifichino che l'incremento del valore nominale delle nuove passività non superi di 5 punti percentuali il valore nominale di quella preesistente; in carenza di tale condizione, il rifinanziamento non deve essere effettuato.

#### **Commi 393/394 (Trasporto pubblico locale)**

S'introduce la possibilità di disporre una proroga, al massimo di un anno e così fino al 31.12.2006, dell'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, a soggetti che soddisfino alcune condizioni relativamente all'assetto societario; nel periodo transitorio i servizi in argomento, su base regionale e locale, possono continuare ad essere prestati dagli attuali esercenti.

#### **Comma 400 (Immobili pubblici)**

Il legislatore introduce un "giro di vite" sulla cessione di immobili pubblici adibiti ad uso non abitativo ed attribuiti in forza di legge ad enti privati, fondazioni ed altri enti morali, favorendone, ai fini del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti nel patto di stabilità e crescita, la loro dismissione.

### **Comma 415 e 416 (ATO)**

A favore di comuni e province delle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno che, consorziati o associati per la gestione degli ATO acqua che risultino avere affidato e reso operativo il servizio idrico integrato a soggetto gestore individuato in conformità al Tuel, il CIPE deve prevedere l'accantonamento di una riserva pari a 300 milioni di euro, da riconoscere in conto capitale, proporzionalmente alla popolazione; sarà il CIPE stesso a definire i criteri di riparto e di assegnazione, da effettuarsi non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della legge.

### **Comma 432/443, 557 e 561 (Tutela ambientale)**

- ⇒ Il Fondo per la tutela ambientale di cui al D.L. 58/2005 (emergenza smog) è destinato, per il 50%, ad interventi per il dissesto idrogeologico, sentite anche le regioni e gli enti locali.
- ⇒ Il legislatore introduce una disciplina specifica per il ripristino ambientale delle aree inquinate per le quali sono in essere procedure fallimentari. La procedura prevede accordi di programma con gli enti locali interessati, le responsabilità dei soggetti per il danno ambientale, la destinazione dei proventi del risarcimento, le modalità di calcolo e di riscossione del danno.
- ⇒ Confermata e finanziata la convenzione tra ANCI e Ministero dell'Ambiente, per la raccolta e l'elaborazione dei dati occorrenti al monitoraggio delle spesa ambientale.
- ⇒ Ampliato l'elenco dei siti considerati primi interventi di bonifica di interesse nazionale: area industriale di Milazzo e l'area del bacino idrografico del fiume Sarno, compresa nelle province di Avellino, Salerno e Napoli, già dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale.

### **Comma 444 (Testo unico degli espropri)**

La legge fornisce l'interpretazione autentica dell'art. 35, c. 6, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al DPR 8.6.2001, n. 327, che deve intendersi nel senso che le indennità di occupazione costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi se riferite a terreni ricadenti nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici.

### **Comma 453 e 597/600 (Edilizia residenziale)**

- ⇒ Il legislatore introduce ulteriori facilitazioni, aggiuntive a quelle già dettate con la Finanziaria 2005, per soddisfare la domanda di abitazioni, con particolare riferimento alle aree metropolitane ad alta tensione abitativa, e per agevolare la mobilità del personale dipendente dalle P.A. dello Stato.
- ⇒ Sono semplificate le procedure per la vendita degli immobili appartenenti agli IACP, individuando i criteri di preferenza nella vendita, il calcolo del prezzo, e la destinazione dei proventi

### **Commi 466 e 467 (Porno tax)**

E' istituita un'addizionale "etica" del 25% sulle imposte sul reddito nei confronti di coloro che realizzano, producono, rappresentano e commercializzano prodotti (audiovisivi, pubblicazioni,

rappresentazioni) a luci rosse o di incitamento alla violenza. Quanto all'Iva, l'aliquota agevolata del 10% finora prevista sui servizi di diffusione televisiva con accesso condizionato (pay-tv) è esclusa con riferimento a quanto dovuto per la ricezione di programmi a contenuto pornografico, passando così al 20%.

### **Comma 468 e 477 (Concessionari della riscossione)**

- ⇒ Vengono introdotte ulteriori disposizioni a tutela del personale dipendente di quei concessionari della riscossione che, anziché cedere a Riscossione spa il proprio ramo d'azienda afferente alle attività svolte per conto degli enti locali, decidono di trasferirlo ad altri soggetti.
- ⇒ Attraverso una norma di interpretazione autentica, si fornisce l'esatta chiave di lettura delle disposizioni contenute nell'art. 4, c. 2-decies, del D.L. 209/2002, convertito con la L. 265/2002: fino all'emanazione di un apposito regolamento ministeriale attuativo, è preclusa ai concessionari che riscuotono le entrate locali a mezzo di ingiunzione fiscale, diversi dagli esattori, ma comunque iscritti all'albo di cui al D.lgs. 446/1997, di accedere agli uffici pubblici ed al sistema informativo del Ministero delle finanze, per la verifica della situazione reddituale e patrimoniale del debitore; ugualmente, gli stessi non possono esercitare l'attività di recupero stragiudiziale dei crediti, in base alle ordinarie procedure civilistiche.

### **Commi 525/549 (Apparecchi da gioco e da intrattenimento)**

Anche quest'anno il legislatore della Finanziaria si dedica in buona misura alla materia del gioco, delle scommesse, e degli apparecchi da intrattenimento, introducendo nuove misure circa la autorizzazioni amministrative, le sanzioni, la liquidazione dei tributi, e gli standards di gioco.

### **Commi 562/565 (Vittime del dovere)**

Si prevede una progressiva estensione dei benefici già riconosciuti alle vittime del terrorismo e della criminalità, anche a tutte le vittime del dovere, attraverso un'apposita dotazione di spesa. A tal fine sono individuati come tali anche gli altri dipendenti pubblici, rispetto a quelli già previsti dalle norme vigenti, deceduti o invalidi permanenti per cause di servizio, nell'espletamento dei seguenti compiti:

1. contrasto ad ogni tipo di criminalità;
2. svolgimento di servizi di ordine pubblico;
3. vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
4. operazioni di soccorso;
5. attività di tutela della pubblica incolumità;
6. a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

Sono definiti vittime del dovere anche coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

### **Comma 573 (Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu)**

La concreta applicazione delle misure disposte per l'istituzione dell'Ente parco nazionale del golfo di Orosei e Gennargentu, avviene previa intesa tra lo Stato e la regione Sardegna nella quale si determina anche la ripartizione, tra i comuni interessati, delle risorse finanziarie già stanziata sulla base dell'estensione delle aree soggette a vincolo. I comuni ricadenti nell'area individuata potranno aderire all'intesa e far parte dell'area parco attraverso apposita deliberazione dei propri consigli.

### **Comma 576 (Trasferimenti immobiliari)**

Sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, le operazioni, gli atti, i contratti, i conferimenti ed i trasferimenti di immobili di proprietà dei comuni, ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione di cui alla L. 410/2001, in favore di fondazioni, società, ed associazioni riconosciute.

### **Comma 578 (Interventi finanziari a favore della scuola)**

E' autorizzata la spesa di 44 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 al fine di assicurare l'attuazione del piano programmatico di cui all'art. 1, c. 3, della L. 53/2003, n. 53, che prevede il sostegno:

- a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;
- c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, nel pieno rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare le doti creative e collaborative degli studenti;
- d) dello sviluppo dell'attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli studenti;
- e) della valorizzazione professionale del personale docente;
- f) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
- g) del concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;
- h) della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);
- i) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto - dovere di istruzione e formazione;
- j) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;
- k) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.

### **Comma 583/593 (Turismo di qualità)**

Il legislatore prevede un programma di sviluppo del turismo di qualità: gli enti promotori (enti locali, anche associati ed altri definiti da un futuro decreto) possono presentare alla regione interessate proposte relative alla realizzazione di insediamenti turistici di qualità d'interesse nazionale, corredandole da studio di fattibilità ambientale, piano d'investimento, ecc. Per la loro realizzazione si può procedere attraverso accordi di programma, che sostituiscono ogni altra autorizzazione,

approvazione e parere comunque denominato, fatto salvo il codice dei beni culturali e del paesaggio. Ai comuni interessati, è attribuita una quota dei canoni di concessione per gli insediamenti realizzati nei territori di appartenenza. Per promuoverne la realizzazione, i comuni possono prevedere riduzioni/detractions Ici.

#### **Comma 611 (Coordinamento della finanza pubblica)**

Tutte le disposizioni della legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali.

#### **Comma 612 (Entrata in vigore)**

La legge entra in vigore il primo gennaio 2006.